



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)

[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2023/2024

### Comunicato Ufficiale n°161 del 7 Maggio 2024

#### **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 3 Maggio 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

##### **RECLAMO N. 70 della società A.S.D. AMATORI LE CASTELLA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 CZ dell' 11 Aprile 2024 (omologazione risultato della gara *Academy Girifalco – Amatori Le Castella* valevole per il campionato di Seconda Categoria del 24.3.2024 con il punteggio di 2 – 1).**

#### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti alla presenza dal Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

sentito il tesserato della Academy Girifalco, sig. Nobile Salvatore;

#### OSSERVA

**a)** La Società reclamante sostiene che alla ripresa del gioco dopo la prima frazione della gara del 24.3.2024, la Società ASD Academy Girifalco, nell'operare una sostituzione, abbia schierato il calciatore Kevin Fodero (che non avrebbe potuto prendere parte alla gara, perché tesserato con la Società Paradiso Collegno) con l'identità del calciatore Nobile Salvatore, regolarmente in distinta con il n. 77.

**b)** A supporto dello scambio di persona, produce le fotografie dei due calciatori, nonché una serie di immagini riprese durante la gara.

Chiede, inoltre, precedersi a prova testimoniale, indicando i testi da sentire.

**c)** Lamenta la reclamante che, il primo giudice, ha erroneamente dichiarato inammissibile la prova visiva e non ha ammesso la prova testimoniale.

**d)** La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuto di dover svolgere approfondimenti istruttori ha convocato:

- il direttore di gara, sentito prima da remoto e, successivamente, in presenza, il quale ha dichiarato di essere certo che i calciatori che hanno disputato la gara fossero quelli identificati prima della gara, e che non abbiano preso parte alla gara soggetti non tesserati per la Società A.S.D. Academy Girifalco;

